



COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

Approvato con deliberazione Consiliare n. 35 del 23 luglio 2014

Il Sindaco
(Sidoti Arch. Patrizio)

Il Segretario Comunale
(Russo Dott. Antonio)

Commissioni Comunali Consultive

Premessa

Le commissioni comunali consultive nascono per coadiuvare al meglio il lavoro del Sindaco, del Consiglio comunale e della Giunta.

Ogni commissione ha diversi compiti: approfondisce i problemi relativi ad un particolare settore, esamina ed esprime pareri su iniziative e proposte che saranno poi discusse ed eventualmente approvate dal Consiglio Comunale, vigila sulle attività degli uffici e delle Aziende partecipate dal Comune, collabora attivamente all'organizzazione di eventi, manifestazioni, attività.

Ogni commissione è formata da un certo numero di componenti (stabiliti nella delibera di costituzione di ciascuna commissione), scelti dal Consiglio comunale in modo da rispettarne, in proporzione, la composizione politica.

Le commissioni eleggono, tra i propri componenti, un Presidente ed un Vice Presidente.

Ogni commissione si rapporta in materia di competenza all'assessore, al consigliere comunale delegato o al Sindaco.

Le loro sedute, in caso di trattazione di temi di interesse generale, possono essere aperte a tutti i cittadini, su decisione del Presidente all'atto della convocazione.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE

ART. 1
ISTITUZIONE

Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto del Comune di Annone di Brianza, può procedere all'istituzione di commissioni consiliari al proprio interno.

Il presente regolamento disciplina la costituzione, i compiti ed il funzionamento delle commissioni comunali consultive "extra-consiliari", istituite dal Consiglio Comunale prevedendo la possibilità di partecipazione di cittadini non aventi la carica di Consigliere Comunale.

Art. 2
COMPITI E OBIETTIVI

Le Commissioni comunali extra-consiliari hanno carattere consultivo e propositivo e con la loro istituzione il Consiglio Comunale intende:

- promuovere una più vasta partecipazione della comunità civile alla vita amministrativa;
- porre una più puntuale attenzione ai bisogni dei cittadini;
- sollecitare l'elaborazione di progetti di intervento e di iniziative di pubblico interesse.

Le Commissioni:

- sono il collegamento tra l'Amministrazione Comunale e la collettività, sia come cittadini che come realtà associative ed istituzionali;
- colgono la realtà ed i problemi inerenti, elaborano proposte, anche organizzative, approfondiscono tematiche, sviluppano progetti su richiesta e a supporto dell'Assessore di riferimento, del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale;
- propongono un programma e lo attuano con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale e delle eventuali Associazioni;
- formulano autonome proposte e/o autonomi pareri su progetti e iniziative connessi al proprio ambito, esprimono pareri non vincolanti su convenzioni, regolamenti, documenti, in funzione di proposte di deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale;
- se temporanee, si occupano di temi e/o progetti specifici e avranno termine con la conclusione del compito affidato;
- hanno inoltre facoltà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni o mozioni (che dovranno essere tuttavia fatte proprie e presentate dalla Giunta, dai gruppi consiliari o da singoli consiglieri comunali) nell'ambito delle materie di loro competenza.

La Giunta Comunale valuterà le proposte formulate dalle Commissioni e potrà sottoporre al Consiglio Comunale quelle sulle quali il predetto organo è tenuto a pronunciarsi in merito.

ART. 3
COMPOSIZIONE

Le Commissioni sono formate da Consiglieri Comunali e/o da cittadini che godano dei diritti civili e politici ed abbiano i requisiti per l'eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, che abbiano interesse per i temi di competenza di ciascuna delle Commissioni stesse e che possono contribuire con la loro esperienza ad una più ampia lettura degli argomenti esaminati.

Le Commissioni sono composte da un numero variabile di componenti, stabilito all'atto della loro costituzione, nominati dal Consiglio Comunale, su indicazione dei gruppi consiliari, garantendo la proporzionalità dei gruppi consiliari ed, in particolare, un rapporto 3 a 1 tra consiglieri di maggioranza e consiglieri di minoranza. E' prevista la facoltà, per i consiglieri dei gruppi di minoranza, di nominare, nelle commissioni ove è previsto un solo componente indicato dalla minoranza, un supplente.

Ad ogni gruppo consiliare è chiesto di comunicare per iscritto al Sindaco i nominativi di propria competenza; qualora i gruppi non provvedano entro il giorno precedente la data della deliberazione del Consiglio Comunale sulla costituzione della Commissione, la nomina verrà disposta dal Sindaco.

Ogni componente non può partecipare a più di due Commissioni extraconsiliari, fatto salvo che per il Sindaco e gli Assessori.

La partecipazione di tutti i componenti delle Commissioni è volontaria e gratuita.

ART. 4 DURATA DELLE COMMISSIONI E DIMISSIONI, RIELEGGIBILITA', DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI

Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale ha la facoltà di sciogliere con deliberazione motivata e a maggioranza semplice una o più Commissioni.

Le dimissioni di un commissario devono essere rassegnate per iscritto al Presidente ed al Sindaco.

I componenti delle Commissioni sono sempre rieleggibili, chi di essi non intervenga a tre sedute consecutive della rispettiva Commissione, senza giustificato motivo, decade dalla carica su proposta del Presidente della Commissione stessa.

I commissari possono valutare di proporre al Consiglio Comunale la decadenza di un membro della Commissione stessa in presenza di tre assenze consecutive senza giustificato motivo qualora il suo comportamento sia palesemente di ostacolo al proficuo lavoro della Commissione.

In caso di dimissioni, di decadenza o di altra causa che rendono necessaria la sostituzione di un componente la Commissione, il gruppo consiliare che ha nominato il componente designa un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede a deliberare la sostituzione.

I membri che surrogano i dimissionari restano in carica fino alla decadenza della Commissione stessa.

ART. 5 INSEDIAMENTO

La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro trenta giorni dalla data della relativa istituzione. Per l'occasione è convocata dal Sindaco ed è presieduta dallo stesso o da un suo delegato.

La Commissione, nella stessa adunanza, provvede all'elezione, in forma palese, del Presidente al quale spettano: la convocazione, la presidenza, la direzione delle sedute della Commissione, la formazione dell'ordine del giorno ed il collegamento con gli organi istituzionali del Comune.

Successivamente si procede all'elezione del Vice-Presidente e del Segretario, scelti tra i membri della Commissione. A parità di voti sarà eletto il commissario più anziano.

L'elezione di Presidente, Vice-Presidente e Segretario avvengono con votazioni separate in cui ogni commissario esprime la propria preferenza per un unico nominativo.

ART. 6 CONVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Di norma le convocazioni delle Commissioni sono indette periodicamente dal Presidente che formula l'ordine del giorno di ciascuna di esse.

Le Commissioni possono essere convocate per iscritto, anche mediante Email, in qualsiasi momento:

- a) per iniziativa del Presidente;
- b) a richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, con approssimazione all'unità superiore;
- c) dal Sindaco;
- d) dall'Assessore o dal Consigliere Comunale delegato competente;
- e) dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

Le convocazioni di cui alla lettera b) devono avere luogo entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo del Comune.

L'avviso della convocazione deve indicare:

- a) il luogo e l'ora della riunione;
- b) l'elenco degli argomenti da trattare.

Il medesimo avviso deve essere inviato almeno 3 giorni prima a tutti i componenti della Commissione.

Ai fini del coordinamento dei lavori delle Commissioni, i capigruppo consiliari, d'intesa con il Sindaco, possono promuovere riunioni periodiche con i Presidenti delle Commissioni.

Dette riunioni saranno presiedute di norma dal Sindaco o da suo delegato. Il verbale recante le decisioni assunte dovrà essere trasmesso a tutti i commissari ed ai gruppi consiliari.

ART. 7 FUNZIONAMENTO

In assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dal Vice-Presidente ed in assenza di quest'ultimo dal commissario più anziano.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni della Commissione hanno validità se adottate dalla maggioranza dei presenti.

Di norma le votazioni avvengono a scrutinio palese, ma se lo richieda almeno un commissario hanno luogo a scrutinio segreto. Avvengono sempre a scrutinio segreto le votazioni riguardanti provvedimenti nei confronti di un commissario.

ART. 8 CONVOCAZIONI CONGIUNTE

Più Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta, quando le materie in esame riguardano diverse competenze. In tal caso la convocazione viene fatta d'intesa tra i Presidenti interessati. In queste sedute congiunte, il coordinatore è il Presidente più anziano d'età. In questo caso la seduta è valida se sono presenti almeno la metà più uno del totale dei componenti di tutte le singole Commissioni, ed in ogni caso almeno i due quinti dei componenti di ogni commissione.

ART. 9 SEGRETERIA E VERBALIZZAZIONE

Il Segretario della Commissione è eletto nella prima seduta della stessa ed è un commissario che redige i verbali delle riunioni che vengono poi sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso. In caso di sua assenza, il Presidente o il Vice-Presidente procedono alla nomina temporanea di altro commissario con funzioni di verbalizzatore.

I verbali redatti sono depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

Il verbale che documenta la nomina del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario, è comunicato, per estratto, al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai capigruppo consiliari.

I verbali delle Commissioni vengono approvati nella seduta successiva della stessa.

In caso di seduta dichiarata deserta, viene redatto apposito verbale con l'indicazione del nome degli intervenuti e degli assenti.

ART. 10 SEDUTE, PARTECIPAZIONE

Le sedute delle Commissioni sono, di norma, riservate ai suoi componenti; tuttavia, in caso di discussione in merito ad argomenti di interesse pubblico o generale, il Presidente della commissione, all'atto della convocazione, potrà aprire la partecipazione al pubblico, che potrà intervenire senza diritto di voto.

Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, rappresentanti di Associazioni, di forze speciali, politiche ed economiche, titolari di uffici comunali, di Enti e di Aziende dipendenti o collegati al Comune, per l'esame di specifici argomenti.

Il Sindaco e gli Assessori possono sempre partecipare alle riunioni delle Commissioni, con diritto di parola e senza necessità di preavviso.